



TRIBUNALE DI VELLETRI

Macroarea procedure concorsuali

Protocollo sul conferimento degli incarichi di cui all'art. 5, comma 3 CCI

I magistrati dell'area procedure concorsuali
visto l'art. 5 co 3 CCII
viste le linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura in
materia di buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (delibera
20/7/2022)

adottano

il seguente protocollo per l'attuazione dei principi di trasparenza, rotazione ed
efficienza nelle nomine dei professionisti nell'ambito delle procedure di regolazione
della crisi e dell'insolvenza

Ambito di applicazione

Il protocollo si applica agli incarichi previsti dal codice della crisi:
ausiliario nel concordato semplificato (art 25 sexies)
liquidatore nel concordato semplificato (art 25 septies)
precommissario (art 44)
commissario giudiziale nel concordato preventivo (art 47)
liquidatore nel concordato preventivo (art 114)
commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione (artt 40-48)
curatore (art 49)
commissario giudiziale nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art
64 bis)
commissario nel concordato minore (art 74 e ss)
ausiliario nella composizione negoziata (art 22 e ss)
liquidatore nella liquidazione controllata (in presenza dei giustificati motivi di cui
all'art. 270 lett b)

Principi generali

Secondo i principi generali e i criteri dettati dagli artt 5 e 358 ccii, i professionisti
nominati e in particolare i curatori, devono essere in grado di svolgere in
autonomia le attività richieste dall'incarico, senza l'impiego sistematico dei
coadiutori.

Di conseguenza essi devono munirsi di un'adeguata struttura organizzativa e
possedere un'approfondita conoscenza della materia concorsuale.



Tuttavia, la specializzazione nel settore e l'allestimento della struttura organizzativa comportano investimenti e spese.

Per questa ragione, nel rispetto del principio di efficienza dettato dall'art. 358 CCII, il Tribunale deve consentire ai professionisti di ricevere un numero di incarichi idoneo a garantire il conseguimento di un' adeguata professionalità e remunerazione, come rimarcato nelle linee guida del CSM.

Per consentire il monitoraggio e la doverosa rotazione delle nomine, il Tribunale darà continuità alla prassi già in uso di tenere e aggiornare periodicamente un elenco interno dei professionisti nominabili, contenente l'annotazione per ciascuno di essi degli incarichi conferiti e di quelli pendenti, del giudice delegato e, con particolare riferimento alle liquidazioni giudiziali e ai concordati preventivi, le indicazioni sulla complessità dell'incarico e gli importi liquidati.

Tale elenco, strettamente inerente alla funzione giurisdizionale di conferimento dell'incarico nelle procedure, ha natura riservata e non potrà essere reso pubblico né accessibile da parte di terzi.

L'elenco è formato da un numero di professionisti inferiore e proporzionato al numero degli incarichi presumibilmente assegnati in un determinato intervallo di tempo, in modo da assicurare più incarichi per ciascuno dei professionisti inseriti, nel rispetto dei principi di efficienza e specializzazione.

E' noto che le procedure di liquidazione giudiziale (come già i fallimenti) sono in prevalenza incapienti oppure presentano un attivo appena sufficiente al pagamento delle spese di procedura.

Anche in queste procedure, tuttavia, i curatori sono chiamati a svolgere adempimenti impegnativi e complessi (relazioni ex art 130 CCII, comunicazioni ai creditori, esame della documentazione ecc)

Si tratta quindi di procedure, solitamente remunerate con la liquidazione del compenso minimo a carico dell'erario, che sono un *munus* più che un beneficio per i professionisti nominati.

Di conseguenza, ai fini dell' equa distribuzione degli incarichi non appare determinante il numero delle procedure assegnate a ciascun professionista, quanto piuttosto la qualità delle stesse sotto il profilo dei valori dell' attivo.

Valutato il numero delle procedure aperte in media in un anno innanzi al Tribunale di Velletri (negli ultimi anni, meno di 100), si è ritenuto congruo un elenco contenente non oltre 50 professionisti, in modo che ciascuno possa ricevere più di un incarico all'anno.

Per quanto riguarda i requisiti di inserimento, devono certamente ricorrere quelli codificati dall'art. 358 co 1 CCII e dagli artt. 92, 114 e 125 ccii; rilevano inoltre le esigenze di rinnovamento e la valorizzazione del criterio di territorialità.

Sotto questo profilo non saranno inseriti nell'elenco , ed eventualmente saranno esclusi, i professionisti ultrasessantenni e quelli non iscritti negli albi locali, tranne i casi in cui la peculiarità della procedura giustifichi una scelta diversa.

Va precisato, poiché da tempo è consolidato l'impiego presso il Tribunale di Velletri di professionisti esperti provenienti dai circondari limitrofi ovvero ivi trasferitisi, che in ossequio al principio di efficienza saranno inseriti nell'elenco non solo i professionisti iscritti negli albi del circondario di Velletri (esclusi i consulenti del lavoro che fanno capo all'albo della provincia di Roma) ma anche quelli iscritti negli albi dei territori limitrofi, in particolare Roma e Latina, ai quali tuttavia sarà richiesta una comprovata pregressa esperienza professionale specifica.

Per tutti i professionisti saranno inoltre considerati come titoli di merito, ai fini dell'inserimento nell'elenco, il possesso di una struttura professionale che consenta di usufruire senza oneri per la procedura di consulenza fiscale e tributaria e di personale in grado di utilizzare i sistemi telematici; titoli accademici riconosciuti

nelle materie di pertinenza; comprovate pregresse esperienze in materia concorsuale; risultati conseguiti negli incarichi precedentemente ricevuti. Saranno esclusi dall'elenco e non potranno ricevere nuovi incarichi i professionisti revocati da precedenti incarichi per grave inadempimento.

Struttura e modifiche dell'elenco

L'individuazione dei singoli professionisti da inserire nell'elenco viene effettuata dai magistrati dell'area, che in un'apposita riunione valutano – con decisione presa a maggioranza- i titoli, le capacità e le pregresse esperienze dei professionisti inseriti nell'elenco già in uso presso l'ufficio.

L'elenco è suddiviso in due fasce:

fascia A) : comprende i professionisti che in un significativo numero di procedure hanno abbiano prova di preparazione e capacità tecniche e di gestione, oculatezza nell'amministrazione delle risorse e carattere rimarchevole dei risultati conseguiti. Ad essi potranno essere affidati tutti gli incarichi, comprese le procedure di maggiore complessità e quelle in cui è prevedibile un attivo superiore ad un milione di euro;

fascia B): comprende i professionisti privi di esperienza o con esperienza minore, ai quali potranno essere affidate le procedure di difficoltà medio bassa, escluse quelle in cui è prevedibile un attivo superiore ad un milione di euro.

Le procedure incapienti o con attivo irrisorio saranno ripartite tra i professionisti di tutte le fasce secondo il criterio tendenziale della rotazione

L'elenco sarà aggiornato periodicamente all'esito delle riunioni dei giudici dell'area , sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza.

L'inserimento di nuovi professionisti sarà effettuato tenendo conto dei titoli e delle eventuali pregresse esperienze professionali, su domanda degli interessati da trasmettere alla cancelleria delle procedure concorsuali unitamente alla documentazione comprovante l'iscrizione all'albo ex art 356 CCII.

Il passaggio dei professionisti da una fascia all'altra avverrà su conforme parere della maggioranza dei giudici assegnati all'area, all'esito delle riunioni periodiche.

Si procederà ad escludere dall'elenco i professionisti in caso di cancellazione dall'albo ex art 356 CCII; sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 358 CCII e agli artt. 35 co 4 bis e 35.1 LD. Lgs 159/2011; in presenza di seri e concreti elementi di giudizio fondati su ritardi inadempienze e mancanze che dimostrino l'impreparazione, l'inaffidabilità e comunque l'inadeguatezza professionale; per gravi comportamenti incompatibili con il prestigio e l'onorabilità dell'ufficio.

Ad eccezione del primo caso, nel quale l'esclusione sarà automatica, negli altri sarà decisa a maggioranza dai giudici, che in presenza di procedimenti disciplinari o penali per reati di cui all'art. 356 CCII o per altri fatti di reato idonei ad incidere sulle funzioni, il prestigio e l'onorabilità dell'ufficio, potranno sospendere il professionista dal conferimento di ulteriori incarichi

Il conferimento degli incarichi

Gli incarichi professionali rientranti nell'ambito applicativo del presente protocollo saranno conferiti con l'obiettivo di garantire la massima efficienza nello svolgimento delle procedure temperando siffatta esigenza con i principi di adeguata rotazione ed equa ripartizione.


Gli incarichi saranno quindi affidati ai professionisti inseriti nell'elenco con criterio di rotazione all'interno di ciascuna fascia.

Solo in casi eccezionali, per le esigenze legate alla peculiarità della procedura, il Tribunale potrà nominare professionisti esperti non inseriti nell'elenco, che abbiano maturato pregresse esperienze professionali specifiche dando prova di preparazione e capacità tecniche e di gestione.

In caso di procedure particolarmente complesse, si potrà far luogo alla nomina di due o più professionisti di diverse competenze e/o professionalità.

Il presente protocollo, sottoscritto dal Presidente del tribunale e dai giudici del settore, sarà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura VII commissione, al Presidente della Corte d'Appello di Roma, ai Consigli degli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Velletri, e dei consulenti del lavoro di Roma, e pubblicato sul sito del Tribunale.

Il Presidente



I giudici

